

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 06/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 06/02/13 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 55, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso *ex art. 125-sexies* TUB degli oneri commissionali anticipatamente versati e non maturati e la restituzione dell'intero importo delle spese di istruttoria (stante l'opacità della relativa previsione contrattuale), per la complessiva somma di € 1.857,54, oltre interessi legali. In via subordinata, chiede la restituzione dell'importo di € 1.697,12, risultante dall'applicazione a tutte le voci di costo previste in contratto (comprese le spese di istruttoria) di un criterio di rimborso proporzionale.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, rilevata la piena validità della distinzione tra costi istantanei e costi soggetti a maturazione nel tempo, eccepisce di avere già provveduto - in sede di conteggio estintivo, come anche a seguito alla proposizione del ricorso - al rimborso degli oneri qualificati come *recurring*.

Chiede pertanto al Collegio di respingere il ricorso, o di dichiarare cessata la materia del contendere.

Con successive note del 16/04/19, inoltre, l'intermediario produce copia di un assegno circolare di € 209,58, intestato alla ricorrente, relativo al rimborso delle spese di istruttoria (€ 189,58) e delle spese di presentazione del ricorso (€ 20,00).

Con memoria dell'08/05/2019, parte ricorrente evidenzia come la suddetta somma non possa considerarsi soddisfacente delle proprie pretese ed insiste, pertanto, nell'accoglimento del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario, della quota non maturata degli oneri commissionali corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali concernenti le voci di costo delle quali la ricorrente chiede il rimborso induce ad affermare quanto segue:

- le commissioni in favore della società mutuante (lett. A del prospetto economico) sono da qualificare come *up front*, in quanto relative a prestazioni concernenti unicamente la fase preliminare all'erogazione del prestito (istruttoria, esame documentazione, delibera del prestito, ecc.);
- le commissioni per l'intermediario del credito (lett. B) hanno carattere *up front*, essendo destinate a remunerare le attività, prodromiche all'erogazione del finanziamento, svolte dalla rete di vendita dell'intermediario resistente (attività promozionale, informativa precontrattuale, verifica della clientela, ecc.);
- le spese di istruttoria (lett. D) vanno considerate come *recurring*, essendo espressamente riferite all'amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la sua durata. Sul punto si precisa, peraltro,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, l'opacità della clausola relativa ad una specifica voce di costo non ne determina la nullità, bensì la qualificazione come *recurring*, con diritto al rimborso *pro quota* degli oneri ivi previsti (di recente, v. ad es. ABF Torino, dec. n. 7940/19);

- le commissioni della società mutuante per gestione pratica (lett. F), le commissioni dell'intermediario del credito per gestione pratica (lett. G) e le commissioni per la gestione interna del rischio creditizio sono qualificate come *recurring* dallo stesso contratto, che ne prevede la rimborsabilità per la parte non maturata, in ipotesi di estinzione anticipata del prestito (v. art. 11).

Alla luce di quanto sin qui osservato, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, potendosi invece fare applicazione, relativamente alle voci di costo *up front* (commissioni della società mutuante e commissioni per l'intermediario del credito), del suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 1.586,00 + € 814,45 riconosciuti in sede di conteggio estintivo; € 189,58 versati con assegno circolare del 18/03/19, al netto del rimborso delle spese di presentazione del ricorso), alla ricorrente compete dunque la complessiva somma di € 883,11 (= € 622,48 per commissioni mandante + € 260,86 per commissioni intermediario del credito + € 189,58 per spese di istruttoria + € 269,45 per commissioni gestione pratica + € 544,64 per commissioni intermediario del credito per gestione pratica + € 1.586,13 per commissioni gestione rischio creditizio - € 2.590,03 per rimborsi già eseguiti), oltre interessi dalla data del reclamo.

Il ricorso merita pertanto di essere accolto, nei limiti sopra specificati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 883,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI